



Collegio di Garanzia dello Sport  
Prima Sezione

Prot. n. 00281/18

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 27/2018, presentato, in data 14 marzo 2018, dalla società A.C.D. Nardò nei confronti della A.S.D. P. AZ Picerno, della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché nei confronti del sig. Maurizio Cosentino, per l'impugnazione della decisione della Corte Sportiva di Appello FIGC, di cui al C.U. n. 90/CSA del 12 febbraio 2018, con la quale è stato respinto il reclamo interposto dalla società ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti (LND), di cui al C.U. n. 47 del 27 ottobre 2017, che ha dichiarato valida la posizione del calciatore Maurizio Cosentino, tesserato per la ASD P. AZ Picerno, convalidando il risultato della gara ACD Nardò - ASD P. AZ Picerno del 1 ottobre 2017 (valevole per la 5<sup>a</sup> giornata del girone di andata del Campionato di Serie D) conclusasi con il risultato di 0-1.

Rigetta il ricorso.

Dispone la compensazione delle spese fra la A.C.D. Nardò e la A.S.D. P. AZ Picerno e condanna la ricorrente A.C.D. Nardò alla rifusione delle spese in favore della resistente FIGC, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 23 aprile 2018.

IL PRESIDENTE  
F.to Mario Sanino

IL RELATORE  
F.to Vito Branca

Depositato in Roma in data 23 aprile 2018.

PER IL SEGRETARIO  
F.to Gabriele Murabito